



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1493

Seduta del 04/12/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Barbara Mazzali

Oggetto

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DIGITALIZZATO DELLE PRO LOCO E DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2015, N. 27 "POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paola Negrone

Il Dirigente Simona Martino

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo»;

DATO ATTO che la legge regionale sopra citata disciplina all'art. 12 le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze territoriali;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo sopra citato, in base al quale è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco e con deliberazione di Giunta regionale ne sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo;

RICHIAMATA la delibera di giunta regionale 23 maggio 2016 - n. X/5195, con la quale la Giunta regionale ha disciplinato le procedure e le modalità di iscrizione e cancellazione all'albo regionale delle pro loco;

RITENUTO necessario - alla luce delle modifiche normative riguardanti gli enti del terzo settore, nonché delle criticità riscontrate nella gestione dell'albo stesso e dell'esigenza di semplificazione e digitalizzazione del processo - di aggiornare la procedura amministrativa, relativa all'iscrizione e cancellazione delle associazioni pro loco all'albo regionale, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo la citata delibera 23 maggio 2016 - n. X/5195;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023, n. XII/42;

RICHIAMATO il Programma Strategico per la Semplificazione e Trasformazione Digitale (PSSTD) 2021-2023 approvato con d.g.r. del 16 novembre 2020, n. 3833 che individua le priorità di semplificazione e trasformazione digitale regionali;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della semplificazione e della trasformazione digitale nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese, prevedere che l'iter per il procedimento di iscrizione, cancellazione e mantenimento dei requisiti d'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro loco avvenga in modalità telematica, attraverso la piattaforma Bandi online, con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

i tempi e le modalità indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO, inoltre, che il citato art. 12, al comma 6, disciplina anche le attività delle pro loco in merito all'organizzazione di escursioni e che le disposizioni del titolo V della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 regolano le attività delle associazioni in tema di pacchetti e servizi turistici;

RITENUTO pertanto opportuno fornire indicazioni alle pro loco in ordine alle modalità di svolgimento delle proprie attività ricreative, culturali e turistiche al fine di rendere uniformi i comportamenti in ambito regionale come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno, per dare atto alla presente delibera, di procedere all'istituzione di un nuovo albo digitalizzato delle pro loco, che sostituisce il precedente e alla cui iscrizione si procederà attraverso la piattaforma Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it), nei tempi e nei modi che saranno successivamente indicati attraverso apposito decreto dirigenziale;

RITENUTO pertanto di sospendere le iscrizioni all'attuale albo regionale delle pro loco, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla data di avvio del nuovo albo digitalizzato, che sarà indicata nel decreto dirigenziale di cui sopra;

VERIFICATO che il procedimento in oggetto non prevede attività di raccolta e trattamento di dati personali;

VISTI la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di istituire il nuovo albo regionale digitalizzato delle pro loco, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, che sostituisce il precedente e alla cui iscrizione si procederà attraverso la piattaforma Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it), nei tempi e nei modi che saranno successivamente indicati attraverso apposito decreto dirigenziale;
2. di approvare la procedura amministrativa per l'iscrizione, cancellazione e mantenimento dei requisiti d'iscrizione delle associazioni pro loco all'albo regionale, nonché le indicazioni per lo svolgimento delle loro attività ricreative, culturali e turistiche, come da allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di sospendere le iscrizioni all'attuale albo regionale delle pro loco, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla data di avvio del nuovo albo digitalizzato, che sarà indicata attraverso apposito decreto dirigenziale;
4. di demandare l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente provvedimento a successivi appositi atti dirigenziali;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A

“PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO”

Art. 1

Albo regionale delle associazioni pro loco

1. È istituito presso la Direzione competente per materia della Giunta regionale l’albo regionale delle associazioni pro loco.
2. Le operazioni di iscrizione, cancellazione e mantenimento dei requisiti di cui ai successivi articoli, sono effettuate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi Online all’indirizzo www.bandis.regione.lombardia.it;
3. Per ottenere l’iscrizione all’albo regionale deve essere presentata domanda alla Direzione competente per materia, corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto opportunamente registrati;
4. L’iscrizione all’albo regionale è disposta con decreto del dirigente competente per materia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e costituisce condizione indispensabile per fruire dei contributi previsti dalla legge regionale.
5. L’albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 2

Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale

1. Può essere iscritta all’albo regionale l’associazione pro loco che svolga attività di promozione turistica e del territorio così come previsto dall’art. 12 della legge regionale 1°ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” e per la quale concorrano le seguenti condizioni:
 - a) svolgimento dell’attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’albo regionale. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;
 - b) costituzione con atto pubblico o scrittura privata registrata e presenza di uno statuto, anch’esso registrato, che si ispiri a principi democratici e che preveda idonee finalità per la promozione turistica e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
 - c) previsione, all’interno del proprio statuto, della possibilità di iscrizione per le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività di interesse generale dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco.

Art. 3

Unioni di associazioni pro loco

1. La Regione riconosce, con decreto del dirigente competente per materia, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.
2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

Art. 4

Mantenimento dei requisiti di iscrizione

1. Per mantenere l'iscrizione all'albo regionale, la pro loco deve dimostrare la permanenza dei requisiti necessari di cui all'articolo 2. Pertanto, le pro loco sono tenute a presentare con cadenza annuale una relazione delle attività finalizzate alla valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
2. Le pro loco devono avere svolto per ogni anno di riferimento le attività di promozione di cui all'art.2, comprovate da una dettagliata documentazione, inerente l'attività più significativa tra quelle svolte, da allegare alla relazione (fotografie, link a pagine web, volantini, locandine, ecc).
3. La direzione competente per materia, a seguito dell'istruttoria, valuterà per quali associazioni decade il diritto di appartenenza all'albo.

Art.5

Cancellazione dall'albo

1. Con decreto del dirigente competente per materia, si procede alla cancellazione dall'albo regionale delle pro loco le associazioni che:
 - perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 2;
 - svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'art.12 della l.r. n.27/2015 ed alle disposizioni di cui al titolo V della medesima legge in tema di attività escursionistiche, come da indicazioni di cui all'allegato B del presente provvedimento;
 - non abbiano svolto attività nell'arco dell'anno di riferimento;
 - non abbiano presentato la relazione annuale delle attività, di cui al punto 4;
 - presentino richiesta di cancellazione dall'albo.
2. La cancellazione è disposta entro 30 giorni:
 - dall'accertamento di uno dei casi indicati al punto 1 del presente articolo;
 - dal ricevimento del verbale di contestazione redatto dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle competenze di vigilanza e controllo sull'attività delle pro loco, di cui all'articolo 6, comma 3, lett. h) della legge regionale 27/2015;
 - dalla presentazione dell'istanza di cancellazione da parte dell'associazione.
3. Le pro loco per le quali è stata disposta la cancellazione ai sensi del punto 1 del presente articolo, non possono presentare eventuali nuove istanze di iscrizione all'albo nello stesso anno dell'avvenuta cancellazione;
4. Le modifiche dello Statuto sono sempre comunicate dalla pro loco alla Direzione regionale competente per materia, nell'ambito delle operazioni di aggiornamento e mantenimento dei requisiti di cui al punto 4.

Allegato B

“INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E TURISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO”

Il presente allegato fornisce indicazioni in merito allo svolgimento delle attività ricreative, culturali e turistiche delle associazioni pro loco al fine di uniformare i loro comportamenti sul territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 27/2015 (*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*), la Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

Le associazioni pro loco possono esercitare le attività di valorizzazione dei propri luoghi e possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Le attività non devono sovrapporsi a quanto di competenza delle professioni di guida e accompagnatore turistico, diversamente sarà obbligatorio fare riferimento ad un professionista abilitato.

Al di fuori di questi limiti precisi, e che di solito hanno a che fare con attività giornaliera, le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

Le attività sopra descritte vanno, comunque, esercitate dalle associazioni pro loco in modo da valorizzare tutti i luoghi di appartenenza territoriale e senza operare differenze fra gli stessi.

Le pro loco, inoltre, possono operare al di fuori del loro stretto ambito comunale attraverso la costituzione di Unioni di pro loco.

Per quanto riguarda i controlli sulle attività delle pro loco si segnala che questi spettano alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 6 (Competenze delle Province) comma 3, lettera h).

Pertanto, segnalazioni relative ad abusi sull'esercizio delle attività delle associazioni pro loco vanno tempestivamente trasmesse alle Province che effettueranno tutti i controlli di competenza.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono effettuare controlli periodici e a campione in merito allo svolgimento delle attività di competenza e sul mantenimento da parte delle pro loco dei requisiti previsti dall'allegato A, artt. 2 e 3 del presente atto.

Eventuali abusi riscontrati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano vanno segnalati alla Direzione Generale regionale competente per materia entro trenta giorni dalla formalizzazione della contestazione ai fini dell'eventuale procedura di cancellazione dall'albo regionale dell'associazione pro loco.